

# COMUNE di CANISCHIO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 60

=====

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANISCHIO E IL COMUNE DI PRASCORSANO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE MEDIANTE L'ISTITUTO DEL DISTACCO/COMANDO EX ART. 14 C.C.N.L. EE.LL. DEL 22.01.2004. PROROGA.**

=====

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **VENTI** e minuti **QUARANTA** nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe	Sindaco	Sì
GALLI Giulia	Vice Sindaco	Sì
SAVIO Claudio	Assessore	Giust.
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta nella sua qualità di Segretario Comunale il Sig. **FRANCESCHINA Dott. Daniele**.

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANISCHIO E IL COMUNE DI PRASCORSANO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE MEDIANTE L'ISTITUTO DEL DISTACCO/COMANDO EX ART. 14 C.C.N.L. EE.LL. DEL 22.01.2004. PROROGA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'Amministrazione comunale di Canischio, assieme ai Comuni di Prascorsano, San Colombano Belmonte, Pertusio e Valperga ha costituito l'Unione Montana della Val Gallenca al fine di addivenire all'esercizio obbligatorio, in forma associata, delle funzioni fondamentali previste dal combinato disposto di cui dal comma 27 al comma 31 - quater dell'art. 14 del D.L. n° 78/2010, convertito dalla Legge n° 122/2010, e s.m.i., i cui termini di scadenza sono stati fissati dal comma 31-ter, con le successive modificazioni; alla data odierna all'Unione sono state trasferite alcune funzioni fondamentali;

Richiamate le delibere di Giunta Comunale:

- n. 24 del 19.04.2017 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL. del 22.01.2004";
- n. 3 del 22.01.2018 avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Canischio e il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL del 22.01.2004. Proroga";
- n. 57 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Canischio e il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL del 22.01.2004. Proroga";
- N. 49 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Canischio e il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL del 22.01.2004. Proroga";
- N. 37 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Canischio e il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL del 22.01.2004. Proroga", con la quale, oltre a prorogare la convenzione fino al 31.12.2021, si approva la modifica con decorrenza dal 01.01.2021, del tempo di lavoro previsto all'art. 4 della convenzione aumentando le ore settimanali di lavoro presso il Comune di Prascorsano da 10 a 14 e diminuendo le ore settimanali di lavoro presso il Comune di Canischio da 26 a 22. Conseguentemente, il trattamento economico ed i correlati oneri riflessi, previsti dall'art. 7 della convenzione, saranno ripartiti nella misura del 38,89% a carico del Comune di Prascorsano e nella misura del 61,11% a carico del Comune di Canischio;
- N. 42 del 27.12.2021 avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Canischio e il Comune di Prascorsano per l'utilizzo di personale mediante l'istituto del distacco/comando ex art. 14 C.C.N.L. EE.LL del 22.01.2004. Proroga", con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2022 la convenzione approvata con proprio atto n. 24 del 19.04.2017, come successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22.12.2020;

Vista la nota prot. n. 3787 del 21.12.2022, pervenuta da parte del Comune di Prascorsano, ad oggetto "Richiesta prosecuzione disponibilità distacco/comando del dipendente LUPICA RINATO Aurelio mediante convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.04.2004", con la quale si richiede la disponibilità alla proroga della convenzione in essere fino al 31.12.2023 e si precisa che l'utilizzo del dipendente avverrà per 14 ore settimanali;

Dato atto che questa Amministrazione comunale ritiene opportuno procedere all'ulteriore proroga della convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 19.04.2017 fino al 31.12.2023, con le modifiche apportate dalla delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22.12.2020;

Intesa la disponibilità del dipendente interessato;

Ricordato che l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2014, al di là ed in aggiunta delle forme associative di cui al D. Lgs. n. 267/2000, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Richiamate, fra le altre, le interpretazioni fornite con i seguenti pareri delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti:

a) Lombardia /448/2013/PAR del 8/10/2013 con cui viene affermato testualmente che....."Qualora .....l'amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL, la particolare forma di avvillimento di personale a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato (riferimento normativo: art. 9, comma 28, D.L. n° 78/2010 e relativa legge di conversione). Va da sé che le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso siano da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 o 562 della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni. In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (cfr. SRC Lombardia deliberazione n. 23/2009/PAR)";

b) Lazio n. 91/2014/PAR del 23/06/2014 secondo cui (testualmente)...."In applicazione del principio di neutralità finanziaria, il Collegio ritiene che, per l'Ente utilizzatore la spesa relativa al personale in posizione di comando non possa essere assimilata ad una assunzione a tempo determinato e debba dunque essere esclusa dal computo della spesa del 2009, ai fini della applicazione della limitazione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 (a condizione che la medesima spesa sia stata, come avviene di regola, figurativamente mantenuta dall'Ente cedente).....Inoltre "Ciò posto, le spese sostenute per le prestazioni lavorative del dipendente comandato sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 per la determinazione della spesa massima consentita, con riferimento al "tetto di spesa" relativo all'anno precedente soltanto riguardo all'ente di destinazione e non per l'ente che concede il distacco, quale nella specie il Comune richiedente, rispetto a cui dette spese restano comunque escluse dal computo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006."

Visto il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n° 90, convertito dalla Legge 11/08/2014, n° 114 il quale con l'art. 4-bis ha integrato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, inserendo, tra l'altro, il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Visti:

- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ✓ il D. Lgs. 165/2001;
- ✓ il C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 22/1/2004;
- ✓ lo statuto comunale
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1° ed all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7, commi 1° e 3° del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28.01.2013, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- ✓ alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- ✓ alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

1. Di prorogare fino al 31.12.2023, salvo ulteriori proroghe, la convenzione approvata con proprio atto n. 24 del 19.04.2017, come successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 22.12.2020, relativa al Servizio Tecnico sottoscritta con il Comune di Prascorsano, redatta ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo in distacco e a tempo parziale determinato del Geom. LUPICA RINATO Aurelio, "Istruttore tecnico" dipendente del Comune di Canischio categoria C, posizione economica C1;
2. Di precisare che la convenzione ha decorrenza dal 24.04.2017 con termine il 31.12.2023, compreso, con possibilità di rinnovo e prevede l'utilizzo del dipendente nelle seguenti misure:
  - Comune di Canischio: 61,11% dell'orario previsto dal CCNL;
  - Comune di Prascorsano: 38,89% dell'orario previsto dal CCNL;
3. Di provvedere ad introitare la quota che sarà versata dal Comune di Prascorsano alla Voce 2020, capitolo 2020 – articolo 99 – Rimborso spese personale ufficio tecnico, del bilancio di previsione 2023/2025;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Prascorsano per quanto di competenza.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera, stante l'urgenza, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
FRANCESCHINA Dott. Daniele

---

---